



Delibera n. 124/2022
29 Aprile 2022

Oggetto: Convenzione Operativa tra INGV e Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze Giuridiche

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020, in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 12/2021 del 25/02/2021, pubblicato sul Sito Web istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 229 del 19/2/2021, con il quale il Prof. Carlo Doglioni è stato nominato Presidente dell'INGV;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 1200 del 30/12/2019, con il quale la Prof.ssa Francesca Bozzano e il Prof. Roberto Scarpa sono stati nominati Consiglieri di Amministrazione dell'INGV;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 986 del 24/10/2019, con il quale il Dott. Fabio Florindo e il Dott. Gilberto Saccorotti sono stati nominati Consiglieri di Amministrazione dell'INGV;

VISTO che le Parti, con la presente Convenzione, realizzano una collaborazione,



ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;

VISTA la Delibera ANAC n. 619 del 04 luglio 2018, la quale precisa che: *"l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti"* e che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

VISTA la Convenzione Operativa tra INGV e Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze Giuridiche;

VALUTATA dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione della sopra citata Convenzione che prevede la collaborazione tra le Parti per lo svolgimento, in continuità con il progetto di ricerca congiunto tra INGV e DSG "Studio delle modalità di implementazione dei sistemi di Early Warning sismico (EEWS) e da tsunami (TEWS), con particolare attenzione alla componente "downstream", e alla disciplina relativa alle responsabilità dei vari soggetti coinvolti nel loro sviluppo e utilizzo", firmato nel 2020, anche attraverso un'analisi comparativa del quadro normativo sovranazionale e dei correlati obblighi;

VISTA la copertura finanziaria dell'importo totale di euro 25.000,00 che trova la necessaria disponibilità sul capitolo di bilancio n. 1.03.02.99.999.01- C.R.A 1.08 (Sez. Roma1) - OB.FU.: 898.20.00, imp. 2811 del 07/04/2022;

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema della Convenzione Operativa tra INGV e l'Università degli Studi Firenze Dipartimento di Scienze Giuridiche, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Firmato il 04/05/2022

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 04/05/2022

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Manuela DI SANTO)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

ACCORDO DI RICERCA

TRA

- Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze, con sede in via delle Pandette, n. 32, Firenze, rappresentato dal Professor Andrea Simoncini, nella qualità di Direttore;

e

- L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito denominato "INGV") con sede e domicilio fiscale in via di Vigna Murata 605-00143 Roma, P.IVA 06838821004, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre il 25 gennaio del 1957, a ciò autorizzato per la sua carica di Rappresentante Legale,

di seguito denominate anche congiuntamente "le Parti" e singolarmente "la Parte".

PREMESSO

- che le Università sono il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- che il Decreto Legislativo n. 381 del 29/09/2009 ha istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito "INGV") e all'art. 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;
- che in base all'art. 2 del proprio Statuto (G.U. 27/2/2018), l'INGV ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di valorizzarne i risultati; l'INGV progetta e coordina programmi nazionali e internazionali, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private;
- che lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze prevede che l'Università partecipi alla promozione, organizzazione e realizzazione dei servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche, private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi e ogni altra formula utile;
- che il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze collabora già con l'INGV per le attività del Centro Allerta Tsunami, e ai sensi del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 21/11/2018 e successivamente rinnovato nel 2021 (si veda il Protocollo di Intesa in allegato e parte integrante del presente accordo – All. n. 1).
- che l'INGV è risultato vincitore di un Progetto "Premiale" dal titolo "ART-IT Allerta Rapida Terremoti in ITalia", la cui Unità di Ricerca n. 4 "UR4 -

Coordinatore Alessandro Amato, INGV” si occupa di valutare l’impatto sociale e legale dei sistemi di *Early Warning* sismico (Attività 3), in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze (si veda il progetto ART – IT in allegato e parte integrante del presente Accordo – All. n. 2);

- che l’INGV opera, in regime di convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile nazionale (DPC) per il servizio di sorveglianza del Centro Allerta Tsunami (CAT);
- che il Dipartimento di Scienze Giuridiche sarà impegnato in programmi di ricerca e di sviluppo con l’INGV e che alcune delle ricerche sviluppate troveranno la costante collaborazione del personale dei due Enti.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. In base al presente Accordo, le Parti collaboreranno allo svolgimento della seguente attività:

Studio delle modalità di implementazione dei sistemi di *Early Warning* sismico e da tsunami, con particolare attenzione alla disciplina relativa alle responsabilità dei vari soggetti coinvolti nel loro sviluppo e utilizzo, anche attraverso un’analisi comparativa del quadro normativo sovranazionale e dei correlati obblighi.

In continuità con il progetto di ricerca congiunto tra INGV e DSG “*Studio delle modalità di implementazione dei sistemi di Early Warning sismico (EEWS) e da tsunami (TEWS), con particolare attenzione alla componente “downstream”, e alla disciplina relativa alle responsabilità dei vari soggetti coinvolti nel loro sviluppo e utilizzo*”, firmato nel 2020, verrà effettuata un’analisi del quadro ordinamentale, anche sovranazionale, deputato a regolamentare l’operatività degli EWS e le relative responsabilità in alcuni Paesi (es. Giappone, Messico e USA). Verranno valutati i riflessi di tali discipline sovranazionali nel nostro ordinamento, con attenzione all’opportunità di codificare protocolli sperimentali nell’attuazione dei sistemi a livello nazionale. Infine verrà effettuata una valutazione dei profili di responsabilità legati alla considerazione degli EWS come strumenti di comunicazione del rischio.

Art. 2 (Responsabili Scientifici)

1. Il coordinamento dell’attività di ricerca viene affidato a due Responsabili Scientifici aventi il compito di:
 - a) verificare il novero delle attività di ricerca necessarie all’obiettivo scientifico prescelto;

- b) verificare l'attività in corso d'opera e in ogni sua fase;
 - c) provvedere alla risoluzione di eventuali problemi operativi sorti nel corso dell'attività di ricerca;
 - d) garantire nei confronti del rispettivo personale l'adozione di misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni eventualmente scambiate;
 - e) assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sui luoghi ed ambienti di lavoro previste a tutela della salute dei lavoratori.
2. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo le parti indicano come Responsabile scientifico le persone di seguito indicate:
- a. Per l'INGV, il Dottor Alessandro Amato (di seguito indicato come "Responsabile Scientifico") il quale fornisce i seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa al presente Accordo: tel. 06/51860414 ; mail address alessandro.amato@ingv.it; indirizzo Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, via di Vigna Murata, n. 605, 00143, Roma.
 - b. Per il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze, il Professor Fausto Biagio Giunta (di seguito indicato come "Referente Scientifico") il quale fornisce i seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa al presente Accordo: tel. 055.2759260; mail address fausto.giunta@unifi.it; indirizzo Dipartimento di Scienze Giuridiche, via delle Pandette n. 32, 50127, Firenze.
3. Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire il proprio Responsabile Scientifico dandone comunicazione scritta all'altra con l'indicazione del nominativo del nuovo Responsabile e della data dalla quale decorre tale incarico.

Art. 3 (Obblighi delle parti)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 del presente atto, ciascuna Parte mette gratuitamente a disposizione dell'altra, le conoscenze, le competenze e le risorse strumentali e umane di cui dispone e che ritiene necessarie al compimento delle attività di ricerca.
2. Le attività verranno svolte dalle Parti presso la sede del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze e presso l'INGV, sede di Roma.
3. L'INGV contribuisce alle attività di ricerca svolte dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, con un contributo economico di euro 25.000, da corrisponderci alla stipula del presente accordo.
4. L'INGV, al termine di ciascun anno di attività, si riserva la facoltà di rinnovare, in tutto o in parte, il contributo economico di cui al comma precedente.

5. Considerate le finalità istituzionali della ricerca, come previsto dall'art. 8 c. 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, l'operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 3 e 4 del DPR 633/72; pertanto non è prevista l'emissione di fattura. Gli importi di cui sopra verranno accreditati con trasferimento (procedura girofondi) e accreditamento sulla contabilità speciale, sottoconto infruttifero della Tesoreria Unica Codice Conto n. 036739 Tesoreria 311 intestato a Università degli Studi di Firenze (codice Istat 000262756000000) a favore del Dipartimento di Scienze Giuridiche.
6. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena della nullità del presente affidamento e dell'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della medesima legge.
7. Allo scadere del presente accordo il DSG invierà all'INGV una relazione sulle spese sostenute con il contributo di cui al precedente punto 3.

Art. 4 (Personale)

1. Ciascuna Parte indicherà il proprio personale impegnato nell'attività di ricerca e che potrà essere sostituito dando all'altra Parte comunicazione scritta recante l'indicazione del nominativo e della decorrenza dell'incarico.
2. Ciascuna Parte cura che il proprio personale impegnato nelle attività di ricerca di cui al presente Accordo sia assicurato per danni derivanti a sé o a terzi dall'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, con esclusione di qualsivoglia responsabilità dell'altra Parte.

Art. 5 (Durata)

1. Le Parti concordano che il presente accordo di collaborazione scientifica avrà durata pari a due anni dalla data della stipula e può essere rinnovato per un periodo di pari durata, previo accordo scritto tra le parti.

Art. 6 (Proprietà ed uso dei dati)

1. Ciascuna Parte è e rimane proprietaria delle conoscenze, delle metodologie e del *know how* di cui dispone e dei diritti di proprietà intellettuale che mette a disposizione dell'altra al solo fine dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e in ragione della sua esecuzione per il tempo strettamente necessario.

Art. 7 (Pubblicazioni)

1. Le Parti si riservano il diritto di divulgare i risultati inventivi generati congiuntamente, a esclusivo scopo di ricerca, mediante pubblicazione su riviste o con altro mezzo, a firma di tutti i collaboratori ritenuti Autori da ciascuna parte.

Art. 8 (Oneri assicurativi e sicurezza sul lavoro)

1. Ciascuna parte si conforma alle polizze assicurative contro il rischio di infortuni al fine di garantirne la copertura del proprio personale coinvolto nell'esecuzione del presente Accordo e garantisce il rispetto della vigente normativa in materia di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 9 (Diritto di recesso e risoluzione dell'Accordo)

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dall'Accordo mediante raccomandata a/r o comunicazione via PEC da inviare all'altra Parte con preavviso di almeno 15 giorni.
In tal caso, la parte che recede dovrà rimborsare all'altra le spese sostenute e tenerla indenne dagli impegni e/o obblighi assunti fino alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

Art. 10 (Privacy)

1. Ai sensi del Regolamento Ue 679/2016 e ss.mm.ii., le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula dello stesso. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 11 (Controversie)

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del presente Accordo. Nel caso in cui la controversia non venga risolta amichevolmente, sarà competente il foro previsto per legge.

Art. 12 (Norme finali)

1. Il presente Accordo è esente dal pagamento delle imposte di bollo e di registro, ai sensi della Legge 23 dicembre 2015, n. 266, art. 1, commi 353 e 354.
2. Il presente accordo è firmato ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo le Parti rinviano alle disposizioni del Codice civile, R.D: 16 marzo 1942, n. 262.

Data

Per il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze
Il Direttore, Professor Andrea Simoncini

Per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Il Presidente, Professor Carlo Doglioni